

sibile che, essendo inquadrato in organizzazioni sindacali, non avessero dalla organizzazione la tutela piena dei loro interessi; non era possibile che questa tutela non fosse garantita dalla legge.

La legge sindacale è certamente una legge fondamentale, in quanto essa intende coordinare e guidare ogni iniziativa della produzione italiana. Come tutte le cose umane, questa legge non è perfetta. Modifiche e revisioni ne sono già avvenute; altre ne avverranno perchè la legge sia sempre aderente alla realtà della vita. Del resto, una, forse, delle ragioni che spiegano le deficienze, e le difficoltà, è data dal fatto che la legge porta la data del 1926, mentre la Carta del Lavoro — veramente, questa, istituto fondamentale e norma di vita per tutta la economia italiana — è di un anno dopo, e conseguentemente occorre che, sia pure gradualmente, la legge si adegui alla Carta.

Le preoccupazioni che sono state avanzate qui e fuori di qui non sono, a mio avviso, fondate. Non si può — ne rideva lo stesso camerata onorevole Cacciari, quando vi accennava — parlare di orari, di ferie, di salari minimi. Nessuno di noi però, quando ha stipulato dei contratti collettivi di mezzadria e di piccola affittanza, ha mai avanzato o sentito avanzare richieste del genere. Non si tratta di roba nuova, oggi. Il disegno di legge che è in discussione non è che la sanzione legale e giuridica di una realtà economico-sociale e politica ormai in atto da tempo.

I patti di colonie e di piccole affittanze continueranno a farsi coi criteri sino ad oggi seguiti, soltanto che essi avranno da oggi in avanti per virtù della legge lo stesso valore e la stessa forza dei contratti collettivi. C'è un punto sul quale sembra esistere un dissenso fra le proposte ministeriali e la relazione del camerata Marghinotti, ed è quello relativo al comma 3º, per quanto si riferisce al mantenimento dei contratti individuali fino alla loro scadenza.

Io credo che quanto è affermato dal camerata Marghinotti, e cioè lasciare alle organizzazioni sindacali la possibilità di trovare il punto di soluzione, e di intesa in questa delicata materia, possa essere veramente la prova di capacità per le organizzazioni medesime. Certo, che se fosse affermato anche più precisamente il concetto che, in linea di massima, occorre che la nuova norma sostituisca in pieno l'antica consuetudine o l'antico accordo, e soltanto in casi particolari e singoli le organizzazioni potessero transigere

su qualche punto, la posizione sarebbe da un punto di vista di sviluppo corporativo, ancora migliore.

Comunque il demandare alle organizzazioni la soluzione, sarebbe certamente atto squisitamente fascista di responsabilità e di giustizia, che le organizzazioni possono accettare con graditudine, e con consapevole volontà di collaborare.

La mezzadria, è ancora oggi, forse più di ieri, liberata da tutte le bardature che potevano esserci state in un primo tempo, un istituto di equilibrio, di responsabilità e di saggezza. Le famiglie mezzadrili, coloniche, quelle di piccoli affittuari vivono sui poderi a mezzadria o in affitto da secoli. Nuove unità si formano nelle zone della bonifica. Vi sono delle difficoltà, che rendono oggi difficile la vita dei coloni; ma noi certamente non degradingamo le categorie stesse portandole nell'orbita e nella tutela della legge; assicuriamo ad esse la possibilità di guardare con maggior serenità a quello che è il loro domani.

È un conforto chiaro e preciso che questa legge vuol dare alle categorie che lavorano. Non dobbiamo, non si devono agitare fantasmi; si tratta di vivere nella realtà fascista della corporazione, di affermare che veramente anche nel rapporto economico della mezzadria, della colonia, della piccola affittanza, tutto deve essere regolato dalla corporazione, tutto deve essere regolato dalle organizzazioni.

Onorevoli camerati, affermo che questa legge è un atto di vita corporativa, ed affermo ancora, terminando il mio discorso, la nostra volontà di codificare, attraverso la legge, quel che gli organizzatori del Fascismo in provincia dal 1921 ad oggi hanno sempre fatto: la stipula di contratti chiari, equi, onesti, precisi che facessero da riferimento e da norma alle categorie che lavorano, onde nell'orbita di una nuova dottrina esse si sentissero tutelate, protette e difese dalla Rivoluzione fascista. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Arcangeli.

Ne ha facoltà.

ARCANGELI. Onorevoli camerati, questa discussione si sta svolgendo in un'atmosfera elevata: non sarò certo io che vorrò abbassarla menomandone il valore e il significato.

Il camerata Fossa diceva testè che il parto è stato laborioso.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Diciotto mesi! (*Si ride*).